

ANALISI

Fisco, il rimborso spese spiazza la logica

DI RAFFAELE RIZZARDI

La presa di posizione dell'agenzia delle Entrate sui rimborsi spese per le trasferte dei professionisti sta alimentando curiosità e dibattito. L'Agenzia — come segnalato sul Sole-24 Ore del 18 maggio — ha sostenuto, nel

**La svolta
dell'Agenzia
sulle trasferte
trascina studi
e imprese**

corso di un incontro con i professionisti, la rilevanza delle spese per lo svolgimento dell'incarico professionale, che s'intende considerare compenso in natura, anche se sono state direttamente sostenute dal committente.

All'indicazione delle Entrate hanno replicato criticamente, sul Sole-24 Ore di ieri, i consigli nazionali di dottori commercialisti e ragionieri, ai quali farà necessariamente seguito l'intervento delle categorie imprenditoriali, parallele destinatarie di pesanti quanto inutili aggravii di costi, cosa che in questa congiuntura non è sicuramente auspicabile.

È però prevedibile che queste ulteriori riflessioni potranno venire solo dopo la formalizzazione in una circolare della risposta che l'Agenzia ha fornito nel corso di una videoconferenza Map, cioè di un evento formativo destinato ai professionisti, ma naturalmente di interesse generale.

Il precedente del 2003. Le conclusioni dell'Agenzia erano effettivamente da prevedere, dato il precedente della risoluzione 69/E del 2003, documento che era peraltro sfuggito all'attenzione dei contribuenti e dei loro consulenti.

Peraltro, nel predisporre la seconda edizione di un volume del Sole-24 Ore, dedicato al reddito di lavoro autonomo e dipendente (volume in uscita proprio in questi giorni), avevamo già segnalato le nostre critiche a questa risoluzione. La risoluzione — si sostiene nel

volume e si ribadisce anche in questa occasione — del 31 marzo 2003, n. 69/E, afferma, semplicisticamente, che dal disposto del comma 1 dell'articolo 54 (del Tuir) discende che i compensi per lavoro autonomo sono computati al netto solo dei contributi previdenziali e assistenziali. Conseguentemente, nella nozione di compenso si devono ricondurre anche i rimborsi di spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo, comprese quelle per viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate.

Obiettivo della risoluzione è quello di estendere la nozione anche alle ipotesi delle prestazioni occasionali da parte di scienziati stranieri, per i quali la ritenuta del 30% è a titolo d'imposta, e che quindi risultano rimborsati solo al 70 per cento.

Fortunatamente, il caso avrà riguardato un numero limitato di soggetti, altrimenti è facilmente comprensibile l'opinione che avremmo diffuso all'estero sulla logica del nostro ordinamento tributario.

Questa risoluzione è reperibile nella banca dati del ministero delle Finanze con l'evidenza del nominativo del richiedente, mentre quelle più recenti — forse per ragioni di privacy — lo nascondono con lettere dell'alfabeto, che rendono più difficile la comprensione del caso. In particolare, si trattava dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi», il quale ritiene di non dover assoggettare alla ritenuta alla fonte del 30% prevista dall'articolo 25, comma 2, del Dpr 600 del 1973 i rimborsi delle spese per viaggio, vitto e alloggio sostenute e analiticamente documentate dagli scienziati stranieri che partecipano in Italia alle iniziative promosse dall'Istituto.

Le indicazioni dell'Adc. Come si vede, in primo luogo, non si trattava di spese sostenute dal committente, ma dal professionista che ne chiede il rimborso. Proprio per il caso dei rimborsi spese ritenia-

mo invece ancora valida la presa di posizione della Adc — Associazione dottori commercialisti — nella norma di comportamento e di comune interpretazione numero 88, adottata nel maggio del 1986. L'associazione aveva osservato che il credito del professionista si distingue tra quello per il compenso (articolo 2233 del Codice civile) e quello per le spese (articolo 2234), e che l'articolo 50 del Dpr 597/73 (ora articolo 54 del Tuir) afferma che la determinazione del reddito di lavoro autonomo vede come unico elemento positivo il «compenso».

Pagherebbe sicuramente un compenso in natura il committente che sostenesse costi di viaggio, vitto e alloggio per le vacanze del professionista, mentre la spesa sostenuta per far arrivare e sostare il professionista nel luogo di svolgimento della prestazione è una spesa propria del committente.

La norma Adc osserva poi che nell'articolo 50 del Tuir e nell'articolo 25 del Dpr 600, relativo alla ritenuta, la parola «somme», che secondo l'Agenzia estenderebbe la nozione di compenso, si trova solo per le collaborazioni coordinate e continuative, allora assimilate ai redditi di lavoro autonomo, e non per i redditi professionali in senso proprio.

Tempo di modifiche. Tornando alle rilevanti complicazioni conseguenti a questa interpretazione, dobbiamo anche ricordare la risoluzione 20/E del 20 marzo 1998, in cui l'acquisto dei biglietti di viaggio da parte del committente veniva assimilato a un'anticipazione fatta al professionista. La risoluzione afferma che il momento in cui vanno effettuate le ritenute alla fonte coincide con quello della liquidazione definitiva delle somme anticipate, posto che l'anticipazione attiene a un mero aspetto finanziario che non rileva sotto il profilo reddituale.

Chi ha un minimo di competenza

Segue

in materia di contabilità aziendale e professionale può ben comprendere quanto viene a costare tutta questa gestione dei sospesi.

A questo punto è difficile che l'amministrazione finanziaria possa attuare un ravvedimento interpretativo, ma data l'evidente sproporzione tra i costi amministrativi generati da questa presa di posizione rispetto agli inesistenti benefici per l'Erario, se questo è l'unico modo di applicare la normativa in vigore è giunta sicuramente l'ora di modificarla, per arrivare a una soluzione definitiva che sia appagante tanto per gli operatori economici quanto per il Fisco.

**Solo un rincaro
amministrativo
e nessun
beneficio
per l'Erario**

<i>Il Sole - 24 Ore, p. 19</i>	◆◆	Fiscale - Imposte dirette - Redditi di lavoro autonomo - Spese di vitto e alloggio sostenute dall'azienda - Compenso per il professionista e deducibilità per il committente (Risposta Agenzia Entrate 18.5.2006)	3
--------------------------------	----	--	---